

STUDIO LEGALE  
**AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO**  
Patrocinio in Cassazione ed altre Magistrature Superiori  
Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA  
Tel. e Fax. 0823-27.93.00  
P.E.C.: [avv.antoniodecrescenzo@pec.it](mailto:avv.antoniodecrescenzo@pec.it)  
[www.studiolegaledecrescenzo.com](http://www.studiolegaledecrescenzo.com)

**ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 669-BIS E 700 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Per: **FIorentino Ivana**, nata a Santa Maria C.V. (CE) 29.04.1992 e residente in Capua (CE) alla Via Fuori Porta Roma n. 66, cod. fisc. FRNVNI92D69I234Z, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo (cod. fisc. DCRNNR76P10B963A) del Foro di Santa Maria C.V. (CE), giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p.c. allegata in atti e trasmessa unitamente al presente ricorso, con domicilio digitale come da P.E.C. nei Registri di Giustizia [avv.antoniodecrescenzo@pec.it](mailto:avv.antoniodecrescenzo@pec.it)

*Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [avv.antoniodecrescenzo@pec.it](mailto:avv.antoniodecrescenzo@pec.it)*

*-ricorrente-*

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t.;  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**,  
**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA**, in persona del Dirigente p.t., tutti rappresentati e domiciliati *ope legis* presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, alla Via A. Testoni, 6 – 40123 Bologna



-resistenti-

## FATTO E DIRITTO

### **-DEL FUMUS BONI IURIS**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dinanzi a questo Ecc.mo Tribunale (R.G. 109/2023), la sig.ra Ivana Fiorentino ha evocato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, nonché l'Istituto Comprensivo San Prospero-Medolla di Modena, in persona dei rispettivi dirigenti e legali rappresentanti pp.tt., esponendo:

- che nei confronti delle medesime amministrazioni scolastiche aveva promosso precedente ricorso (R.G. n. 159/2020) dinanzi a questo tribunale, per la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione ex art. 63 del D.lgs 165/2001 del provvedimento prot. n. 1520/2019 del 19/3/2019, con il quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo San Prospero-Medolla (MO), assumendo l'invalidità del periodo di servizio svolto dalla Fiorentino presso la scuola paritaria "Voltaire" di Napoli, aveva disposto la rettifica *in peius* del punteggio precedentemente assegnato alla ricorrente nel contesto delle Graduatorie di istituto di III Fascia del personale A.T.A, istituite con validità per il triennio 2017-2020 ai sensi del Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017, nonché la rescissione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 3526 del 14.9.2018 precedentemente stipulato con la medesima e l'annullamento del servizio dalla stessa prestato presso la predetta scuola;



- che detto ricorso veniva integralmente accolto per effetto della Sentenza n. 233/2022 (**ALL. 1**) con la quale il Tribunale, ritenendo fondati i motivi di doglianza addotti, ha: **a)**-accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla valutazione nel contesto delle Graduatorie di istituto del personale A.T.A. valide per la provincia di Modena e relative ai profili di Collaboratore Scolastico (C.S.) e Assistente Amministrativo (A.A.), del punteggio ad ella spettante per il periodo di servizio svolto presso la scuola paritaria “Voltaire” di Napoli, con l’attribuzione di punti 8,35 per il profilo di Assistente Amministrativo e punti 19,05 per il profilo di Collaboratore Scolastico; **b)**-dichiarato l’illegittima risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 3526 del 14.9.2018, con condanna delle amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente una somma pari alle retribuzioni spettanti in forza del predetto contratto;

- che la pronuncia veniva poi eseguita dalle amministrazioni resistenti ma, nelle more, per effetto della illegittima decurtazione del punteggio, la ricorrente veniva ingiustamente pretermessa dalle operazioni assunzionali a tempo determinato disposte nell’a.s. 2019-2020, per cui subiva gli effetti di una mancata nomina a supplenza di durata annuale sui posti di Collaboratore Scolastico risultati liberi e vacanti, assegnati infatti ad altri aspiranti che, in una normale condizione e secondo il principio meritocratico, si sarebbero trovati in graduatoria in posizione di gran lunga deteriore;

- che, difatti, oltre alla perdita economica corrispondente al mancato incameramento delle retribuzioni che le sarebbero spettate nella ipotesi di conferimento della supplenza su uno dei posti di collaboratore scolastico, previa



stipula del relativo contratto individuale di lavoro con scadenza al 30.6.2020 o al 31.8.2020, la ricorrente avrebbe avuto altresì diritto al riconoscimento - ai fini giuridici - del relativo periodo di servizio, con l'attribuzione del punteggio spettante ed utile ai fini dell'aggiornamento della propria posizione nel contesto delle graduatorie in questione.

Su tali premesse, dunque, assumendo come illegittima la condotta posta in essere dalle amministrazioni scolastiche convenute ed a fronte della impossibilità di ripristino della situazione di fatto e di diritto lesa, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:

\*\*\*

*Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra FIORENTINO Ivana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, allo stato*

#### *CONCLUDE*

*affinché l'adito Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c., Voglia così provvedere:*

- 1)-previa declaratoria di illegittimità della condotta posta in essere dall'amministrazione resistente, accertare e dichiarare che la ricorrente avrebbe avuto diritto al conseguimento di una supplenza su uno dei posti di collaboratore scolastico risultati disponibili in relazione alle nomine effettuate nell'a.s. 2019-2020, e dunque all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.6.2020 e/o al 31.8.2020, mediante attingimento della medesima dalle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. valide per il triennio scolastico 2017-2020, con il punteggio effettivamente spettante (punti 19,05);*
- 2)-per l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al riconoscimento (ai fini giuridici) del periodo di mancato servizio dalla data in cui sarebbe maturata l'assunzione e fino al 30.6.2020 o al 31.8.2020, con l'attribuzione alla ricorrente del relativo punteggio spettante a*



*norma della Tabella di valutazione acclusa al Decreto Ministeriale n. 640 del 30/8/2017;*

*3)-conseguentemente, ravvisati i dedotti profili di responsabilità extracontrattuale della P.A. ex art. 2043 c.c., condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, a corrispondere alla ricorrente una somma pari alle retribuzioni che sarebbero spettate alla medesima dalla data in cui sarebbe maturata l'assunzione e fino al 30.6.2020 o al 31.8.2020, o alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;*

*4)-in ogni caso, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese di lite, oltre Spese Generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.*

\*\*\*

Il ricorso è stato assegnato al Giudice designato, nella persona del Dott. Marangoni, che nell'integrità del contraddittorio e all'esito dell'istruttoria documentale depositata, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la sentenza n. 533/2024, pubblicata il 18.6.2024 (**ALL. 2**), per mezzo della quale ha integralmente accolto le domande svolte dalla sig.ra Fiorentino Ivana statuendo:

**a)-il diritto della ricorrente al riconoscimento (ai fini giuridici) del periodo di mancato servizio, con l'attribuzione del punteggio che sarebbe maturato in relazione al servizio che la stessa avrebbe dovuto svolgere nel periodo dal 30.9.2019 al 30.9.2020, secondo la Tabella di valutazione titoli acclusa al Decreto Ministeriale n. 640 del 30.8.2027 (ALL. 3);**

**b)-il diritto della ricorrente al risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno subito, nella misura pari alle retribuzioni che sarebbero spettate alla medesima per il suddetto periodo di mancato servizio.**



Giova rimarcare che, in applicazione della Tabella di valutazione richiamata in sentenza, per il periodo dal 30.9.2019 al 30.9.2020 la ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di **punti 4,50** (punti 0,50 per ogni mese), ciò in quanto, come rilevato dal Tribunale (cfr. pag. 5, penultimo capoverso della sentenza n. 533/2024) “ *La ricorrente ha provato che una delle sedi dalla stessa indicata (doc. 5, pos. 24) sia stata assegnata, con decorrenza dal 30.09.2019, a un aspirante avente punteggio inferiore a quello che la medesima avrebbe posseduto se non fosse stata ingiustamente depennata (Cfr. doc.11; sentenza 233/2022 Tribunale di Modena, - doc. 8 in atti).*

*Una volta acclarato che la ricorrente aveva un punteggio superiore a un candidato per il posto dalla medesima richiesto, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che la seguono nella graduatoria”.*

\*\*\*

Orbene, nel caso concreto però è avvenuto che le amministrazioni scolastiche convenute, sebbene fossero già a conoscenza dell'esito del giudizio per avervi regolarmente partecipato, avendo ricevendo anche le notifiche di cancelleria, sono rimaste inerti e non hanno tempestivamente ottemperato al comando giudiziale.



La ricorrente, pertanto, anche al fine di procedere con l'esecuzione coattiva della suddetta sentenza, in data 20.8.2024 ha provveduto alla notificazione del titolo *ex* legge n.53 del 1994 (ALL. 4), che nei confronti dell'Ambito Territoriale di Modena si è perfezionata nella medesima data, anche per averne accusato ricezione con prot. n. 11423 (ALL. 5).

Ciò nonostante, ancora alla data del 28.8.2024 la sentenza risultava inadempita (come inadempita è ancora alla data di proposizione del presente ricorso), e pur tuttavia l'Ambito Territoriale di Modena ha provveduto a disporre per l'a.s. 2024-2025 le assunzioni a tempo indeterminato sui posti disponibili in organico del personale A.T.A. (ALL. 6), mediante scorrimento delle Graduatorie Permanenti relative al profilo professionale di Collaboratore Scolastico (ALL. 7), ove è inclusa anche la ricorrente per avervi presentato regolare istanza in data 27.5.2024 (ALL. 8).

Ancora una volta, dunque, la ricorrente è stata ingiustamente pretermessa dalle operazioni assunzionali (questa volta a tempo indeterminato) disposte per scorrimento di graduatorie nelle quali è risultata regolarmente inclusa, atteso che con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 533/2024 resa da questo Tribunale (punti 4,50), ella avrebbe certamente ottenuto la nomina in ruolo e dunque la stabilizzazione lavorativa.

E difatti, tenuto conto che la ricorrente risulta inclusa nella suddetta graduatoria al posto n. 72, con punti 27 (ALL. 9), e che dall'elenco pubblicato dall'A.T. di Modena il 28.8.2024 risulta che l'ultimo tra i candidati reclutati (senza considerare le ulteriori nomine effettuate tenendo conto delle riserve di posti)



ha totalizzato punti 28, occupando per l'effetto la posizione n. 51 della graduatoria dei collaboratori scolastici, non vi è dubbio che se alla ricorrente fosse stato tempestivamente riconosciuto il punteggio ulteriore spettante in esecuzione della suddetta pronuncia (4.50 punti), ella avrebbe totalizzato punti 31,50 e, pertanto, sarebbe stata certamente individuata tra gli aventi diritto alla nomina in ruolo su uno dei posti risultati disponibili in organico per l'a.s. 2024-2025.

Peraltro, ai fini delle nomine suddette, in data 22.8.2024 la ricorrente ha anche presentato rituale domanda con l'espressione delle preferenze di sede (**ALL. 10-11**), indicando tra le stesse sedi lavorative che tuttavia sono state assegnate ad altri aspiranti, ingiustamente preferiti alla sig.ra Fiorentino in ragione di quanto innanzi esposto, per cui la necessità del presente gravame.

#### ***-DEL PERICULUM IN MORA***

Per quanto sopra dedotto, il *fumus boni iuris* appare palese e di tutta evidenza.

Sussiste nel contempo anche il *periculum in mora*, e dunque il rischio per la ricorrente di subire - nelle more del giudizio di merito - un danno grave ed irreparabile che induce a chiedere all'intestato Tribunale di voler accordare la tutela cautelare qui invocata.

Ed invero, per effetto di quanto esposto al precedente capo, la ricorrente, **ancora una volta**, si è trovata a subire gli effetti pregiudizievoli di una condotta assolutamente illegittima posta in essere dell'amministrazione datoriale, che a ben vedere a tutt'oggi risulta immotivatamente inadempiente rispetto al comando giudiziale di cui alla sentenza n. 533/2024 resa da questo Tribunale.





Non può esservi alcun dubbio, infatti, che l'attribuzione dell'ulteriore punteggio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 533/2024 resa da questo Tribunale (punti 4,50), avrebbe consentito alla ricorrente di totalizzare nella graduatoria in questione 31,50 punti, e dunque di collocarsi in posizione utile ai fini delle nomine in ruolo disposte dal resistente Ambito Territoriale.

Invece, nonostante ella abbia presentato regolare istanza di partecipazione alla procedura assunzionale (*cf.* all. 8), esprimendo persino le preferenze di sede (*cf.* all. 10), la ricorrente è rimasta illegittimamente esclusa dalle operazioni di nomina in ruolo, “non” essendosi collocata in posizione utile in graduatoria, e ciò proprio a causa del mancato riconoscimento del punteggio ulteriore spettante in ragione della suddetta pronuncia giudiziale.

Da qui la sussistenza nel caso di specie anche del presupposto del *periculum in mora*, ovvero di un danno attuale e concreto, grave ed irreparabile, che induce ad invocare la tutela cautelare richiesta con il presente ricorso.

In assenza di misure cautelari saranno infatti gravemente ed irreparabilmente pregiudicate le possibilità occupazionali della ricorrente, tenuto conto che le operazioni di nomina con rapporto a tempo indeterminato da parte dell'A.T. di Modena sono state effettuate **sul contingente di posti risultati disponibili nell'anno scolastico 2024-2025** e, soprattutto, **mediante scorrimento di una graduatoria che, per sua natura, viene annualmente aggiornata con l'innesto di nuovi aspiranti.**



**L'urgenza della tutela richiesta si giustifica, dunque, anche in considerazione delle predette particolari circostanze di fatto, che rendono incompatibile la tutela dei diritti azionati con i tempi di un ordinario giudizio di merito.**

**Si consideri, altresì, che l'Ambito Territoriale di Modena ha già provveduto alla convocazione degli aspiranti risultati collocati in posizione utile nella graduatoria provinciale dei Collaboratori Scolastici, conferendo ad essi la relativa nomina in ruolo e l'assegnazione sulle sedi lavorative prescelte.**

Nel caso di specie, dunque, il requisito del *periculum* è *in re ipsa* e si configura nella impossibilità per la ricorrente, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, di essere assunta nei ruoli dell'Amministrazione resistente con rapporto a tempo indeterminato su uno dei posti di collaboratore scolastico risultati disponibili nella provincia di Modena ai fini delle nomine in ruolo sul contingente autorizzato per l'a.s. 2024/2025.

È di solare evidenza, infatti, che la tutela cautelare invocata con il presente ricorso rappresenti, invero, l'unica possibilità per la ricorrente di poter far valere in tempo utile il proprio diritto all'assunzione in ruolo.

Soltanto con il provvedimento cautelare richiesto l'istante potrebbe ottenere immediata ed effettiva tutela, potendo confidare nella certezza del suo concretizzarsi in relazione alla dimostrata fondatezza del diritto fatto valere, laddove in assenza di tutela cautelare la ricorrente sarà costretta ad attendere l'esito di un normale giudizio di merito, con i tempi fisiologici dello stesso (che normalmente vanno oltre l'anno), ove anche a seguito di una sentenza di accoglimento difficilmente sarà possibile addivenire ad una tutela ripristinatoria



del diritto all'assunzione violato, **atteso che con l'innesto di nuovi aspiranti nelle graduatorie in questione per effetto degli aggiornamenti annuali, la ricorrente potrebbe non più trovarsi in posizione utile ai fini dell'assunzione in ruolo.**

Non vi è dubbio, dunque, che dal mancato accoglimento della presente domanda cautelare deriverà alla ricorrente un grave pregiudizio dato dalla **definitiva perdita di *chances***, ovvero della stabilizzazione lavorativa per mancata assunzione, oltre che dal punto di vista economico.

Soccorre a fondare tale presupposizione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance*.

L'espletamento del processo secondo il rito ordinario prospetta per l'odierna ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (instaurazione del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato), paventandosi così il realizzarsi di evidenti effetti dannosi e irreversibili di natura professionale e personale.

Senza contare che, anche ai fini formativi, un lungo periodo di assenza dal lavoro nella specifica mansione che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere qualora individuata quale avente diritto all'assunzione, come per il tempo ormai necessario alla definizione di un giudizio ordinario di merito, avrebbe effetti pregiudizievoli irrimediabili sulla professionalità ulteriormente acquisibile dal



docente istante, certamente non suscettibili di risarcimento per equivalente pecuniario.

\*\*\*

Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra **FIORENTINO Ivana**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

all'On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché ritenuta la propria giurisdizione e competenza e valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 e 669 c.p.c., Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed all'esito così provvedere:

Previa declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione:

-della nota prot n. 11838 del 28/8/2024 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena, con il quale sono state disposte le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. mediante scorrimento delle Graduatorie Permanenti relative al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, sulle sedi dichiarate disponibili in relazione al contingente di assunzioni autorizzato per l'a.s. 2024-2025, nella parte in cui non contempla fra gli aventi diritto il nominativo della ricorrente:

a)-per i motivi svolti, respinta ogni avversa eccezione e deduzione, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, nell'ambito della Graduatoria permanente Provinciale del Personale A.T.A relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, all'attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante (punti 4,50 ai sensi della Tabella di valutazione titoli acclusa al Decreto Ministeriale n.



640 del 30.8.2027) in ragione della sentenza n. 533/2024 resa da questo Tribunale, e così con l'attribuzione di totale punti 31,50, con condanna delle amministrazioni scolastiche resistenti all'immediata adozione dei provvedimenti consequenziali aventi ad oggetto la rettifica della suddetta graduatoria relativamente alla posizione assumibile dalla ricorrente ed al punteggio ad ella spettante;

**b)-**per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere individuata ed attinta per scorrimento della Graduatoria provinciale Permanente del personale A.T.A., valida per l'a.s. 2024-2025 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, ai fini delle nomine in ruolo sul contingente di posti autorizzato, facendo ordine alle amministrazioni scolastiche resistenti di porre in immediatamente in essere gli atti e i provvedimenti consequenziali per l'assegnazione ad essa di una delle sedi lavorative disponibili alla data del 28.8.2024, nella rigorosa applicazione del principio meritocratico ed in considerazione del regime delle preferenze espresse dalla candidata con la relativa domanda (*cf.* all. 10);

**c)-**in subordine, Voglia l'On.le Tribunale adito disporre i provvedimenti cautelari che diversamente saranno ritenuti più opportuni per la effettiva tutela dei diritti azionati con il presente ricorso;

**d)-**in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) e I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

\*\*\*



### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Qualora l'On.le Giudicante dovesse ravvisare la necessità di estendere il contraddittorio anche nei confronti dei soggetti indicati come “potenziali controinteressati”, ovvero nei confronti di tutti gli aspiranti che, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico (personale A.T.A. della scuola pubblica), hanno ottenuto le nomine in ruolo sui posti di Collaboratore Scolastico previamente individuati dalla dall'A.T. di Modena con la soprarichiamata nota prot. n. 11838 del 28/8/2024, si chiede fin d'ora di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 151 c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e degli ulteriori atti sul sito web istituzionale del Ministero resistente, nella specifica sezione dedicata agli atti di notifica.

Tale richiesta è giustificata anche dal fatto che la notifica individuale sarebbe sommamente difficile per la ricorrente, anche perché non si ha conoscenza degli indirizzi di residenza dei predetti soggetti e tale dato, essendo in esclusivo possesso dell'amministrazione resistente, risulterebbe acquisibile solo a seguito di accesso agli atti ex L. 241/1990, con tempi e modalità incompatibili con la richiesta tutela cautelare.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

#### **-Si richiede:**

-l'acquisizione agli atti del presente procedimento dei fascicoli telematici relativi ai giudizi precedentemente radicati tra le stesse parti dinanzi a questo Ecc.mo Tribunale (R.G. 109/2023 - R.G. n. 159/2020), con gli atti e i documenti depositati;



-di fare ordine alle amministrazioni scolastiche resistenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., di esibire e depositare gli atti e i provvedimenti relativi alle operazioni autorizzate nell'a.s. 2024-2025 per il reclutamento a tempo indeterminato del personale A.T.A. incluso nelle vigenti Graduatorie permanenti del Personale A.T.A., relativamente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico.

**Si deposita:**

- 1-sentenza Tribunale di Modena n. 233\_2022;
- 2-sentenza Tribunale di Modena n. 533\_2024;
- 3-D.M. n. 640\_2017 con acclusa Tabella Valutazione Titoli;
- 4-Ricevute notifica atti giudiziari ex L. 53\_1994;
- 5-ricevuta protocollo A.T. Modena;
- 6-A.T. Modena prot. 11838 del 28.8.2024;
- 7-Graduatoria Permanente A.T.A. 14.8.2024;
- 8-domanda inserimento Graduatoria Permanente;
- 9-Estratto Graduatoria A.T.A. 14.8.2024;
- 10-Domanda espressione preferenze sedi;
- 11-A.T. Modena Avviso scelta sedi nomine in ruolo;
- 12-Autocertificazione situazione reddituale.

\*\*\*

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego contrattualizzato ed è di valore indeterminabile.*



*Tuttavia è esente dal relativo versamento, avendo il ricorrente documentato un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 38.514,03.*

Salvezze tutte.

Modena, data del deposito.

***Avv. Antonio Rosario De Crescenzo***

